



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.1.2018

C(2018) 421 final

Oggetto: Notifica da parte dell'Italia dello schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

Signor Ministro,

il 28 settembre 2017 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il suddetto schema di decreto legislativo, conformemente all'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

1. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

Lo schema di decreto oggetto della notifica introduce l'obbligo di indicare la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento nell'etichetta dei prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. Esso definisce inoltre ulteriori modalità per l'adempimento di tale obbligo. Lo schema di decreto stabilisce che le sue disposizioni hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore.

2. RICEVIBILITÀ

L'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE consente agli Stati membri di notificare alla Commissione, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, le disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 del TFUE o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro che essi intendono mantenere. Spetta inoltre allo Stato membro notificante precisare i motivi del mantenimento delle disposizioni nazionali.

Trattandosi di uno schema di decreto legislativo non in vigore al momento della notifica, il provvedimento notificato dalle autorità italiane non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, che riguarda unicamente il mantenimento, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione, di disposizioni nazionali esistenti.

La notifica è pertanto considerata irricevibile e la Commissione non ne esaminerà quindi il contenuto.

On. Angelino Alfano

Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
IT – 00135 Roma

3. CONCLUSIONE

In considerazione della sua irricevibilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 114, paragrafo 6, del TFUE, la Commissione emette una decisione di rigetto della notifica.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA